

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunito il 25 novembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE, JESSICA GIOVANNA RUNGI, PASQUALINO RUNGI, VINCENZO RUGGERO, LUIGI GIORDANO, GIUSEPPE RUOTOLO, TOMMASO REMONDELLI, TOMMASO DE LUCA, TONY GALANTE, FERNANDO ALTAVILLA, GIUSEPPE COPPOLA, GIUSEPPE MANZO, ALDO GRAVANTE, SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLO ARNONE - (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016).

Il deferimento

Nel corso delle stagioni sportive 2013 - 2014 e 2014 – 2015 nelle attività del Comitato Regionale Campania e più in particolare nell'ambito di campionati e tornei organizzati dallo stesso, venivano riscontrate molteplici irregolarità, che erano principalmente consistite nel fatto che alcune Società si erano iscritte ai campionati di loro competenza con un numero di calciatori tesserati di gran lunga inferiore rispetto al necessario per la disputa delle gare ufficiali, gettando così le premesse per l'utilizzo di calciatori non tesserati e quindi in posizione irregolare, cosa che si era puntualmente verificata.

Essendo tale per sommi capi il quadro complessivo scaturito dalle indagini, che avevano preso le mosse da due distinte note degli ex commissari straordinari del Comitato Regionale Campania, la Procura Federale, rilevando la responsabilità da omessa vigilanza della presidenza del Comitato Regionale e la responsabilità da illecito sportivo delle Società e dei dirigenti coinvolti, con atto del 18 agosto 2016 deferiva a questo Tribunale i seguenti soggetti:

1°) Pastore Vincenzo, all'epoca dei fatti presidente del Comitato Regionale Campania (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa diretta per evitare che un numero rilevante di calciatori partecipasse a gare ufficiali senza averne titolo perché privi di tesseramento; per aver omesso di informare i competenti organi di giustizia sportiva delle suddette irregolarità di cui ne era venuto a conoscenza, nonché della ulteriore circostanza, di cui ne era al pari a conoscenza, che alcune Società (segnatamente la AC Airola, la ASB Real San Tammamo 2012, la ASB

Virtus Grottaminarda, la ASB Sporting Cancellò Arnone), al momento della iscrizione al campionato, avevano un numero complessivo di tesserati inferiori a quello necessario per la disputa delle gare, venendo così meno al controllo ed alla vigilanza sul corretto svolgimento dei campionati;

2°) Runqi Jessica Giovanna, all'epoca dei fatti presidente della AC Airola (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver consentito nella stagione sportiva 2014 – 2015 che la Società da lei presieduta si iscrivesse al campionato di competenza con un numero di sette calciatori tesserati e quindi inferiore al minimo di undici e di aver così provocato che in sei gare del campionato di seconda categoria della detta stagione sportiva la squadra utilizzasse calciatori privi di tesseramento;

3°) Runqi Pasqualino, all'epoca dei fatti persona che aveva svolto per la AC Airola attività rilevanti per l'Ordinamento federale (violazione artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver consentito, quale soggetto al quale era stata demandata e delegata dalla presidenza della Società qualsivoglia attività di gestione e di governo della stessa, che per la stagione sportiva 2014 – 2015 quest'ultima avesse un numero di sette calciatori tesserati e quindi inferiore al numero di undici, con conseguente irregolarità di alcune gare del campionato di seconda categoria pari a cinque, disputate dalla squadra con l'impiego di calciatori in posizione irregolare in quanto non tesserati; nonché, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per avere sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti a due delle predette gare ed aver attestato con la sua firma che tutti i calciatori e quindi anche i non tesserati erano in posizione regolare e dunque legittimati ad accedere al recinto di giuoco, quando invece non lo erano;

4°) Ruggero Vincenzo, all'epoca dei fatti persona che aveva svolto per la AC Airola attività rilevante per l'Ordinamento federale (violazione artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore della squadra la distinta dei calciatori partecipanti ad una gara del campionato di seconda categoria stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la sua firma che tutti i calciatori di quella gara e quindi anche i non tesserati erano in posizione regolare e dunque legittimati ad accedere al recinto di giuoco, quando invece non lo erano;

5°) Giordano Luigi, all'epoca dei fatti dirigente della AC Airola (violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per la medesima causale sub 4°);

6°) Ruotolo Giuseppe, all'epoca dei fatti dirigente della AC Airola (violazione dell'art. 1 bis comma 3 CGS), per non essersi presentato innanzi l'organo inquirente della Procura Federale allo scopo di essere sentito, benché fosse stato ritualmente convocato e non avesse addotto giustificazioni;

7°) Remondelli Tommaso, all'epoca dei fatti presidente della ASD Virtus Grottaminarda (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver consentito che nella stagione sportiva 2014 – 2015 la Società da lui presieduta avesse un numero totale di sei calciatori tesserati inferiore al minimo (pari ad undici), con conseguente irregolarità delle gare dalla stessa disputate, consistita nell'avvenuto schieramento in campo di un numero di calciatori privi di tesseramento, in aggiunta ai soli sei regolarmente tesserati;

8°) De Luca Tommaso, all'epoca dei fatti dirigente della ASD Virtus Grottaminarda (violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 3 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra le distinte dei calciatori partecipanti a due gare del campionato di seconda categoria stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con l'apposizione della sua firma che tutti i calciatori erano in posizione regolare e quindi anche coloro che non lo erano; nonché per non essersi presentato innanzi l'organo inquirente della Procura Federale allo scopo di essere sentito, benché fosse stato ritualmente convocato e non avesse addotto giustificazioni;

9°) Galante Tony, all'epoca dei fatti persona che aveva svolto per la ASD Virtus Grottaminarda attività rilevante per l'Ordinamento federale (violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver nella qualità di dirigente accompagnatore della squadra sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti a quattro gare del campionato di terza categoria della stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la sua firma che tutti i calciatori erano in posizione regolare e dunque legittimati ad accedere al recinto di giuoco, quando invece non lo erano;

10°) Altavilla Fernando, stessa situazione sub 9°), limitata a due gare del medesimo campionato;

11°) Coppola Giuseppe, all'epoca dei fatti presidente della ASD Sporting Cannello Arnone (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver consentito nella stagione sportiva 2014 – 2015 che la Società da lui presieduta avesse un solo calciatore tesserato, con conseguente irregolarità delle gare dalla stessa disputate, atteso l'avvenuto schieramento nell'occasione di un numero di calciatori superiore all'unico tesserato e quindi in posizione irregolare perché non tesserati, nonché (violazione art. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF) per avere nel ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sottoscritto due distinte di calciatori partecipanti ad altrettante gare del campionato under 17 stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la propria firma che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati, quando invece soltanto uno di loro lo era; ed infine per aver omesso di presentarsi innanzi l'organo inquirente della Procura Federale nel corso delle indagini, senza addurre giustificazioni (violazione art. 1 bis comma 3 CGS);

12°) Manzo Giuseppe, all'epoca dei fatti segretario della ASD Sporting Cannello Arnone (violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 n. 1 NOIF), per avere nel ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti ad una gara del campionato under 17 della stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la propria firma che tutti quei calciatori erano regolarmente tesserati, allorquando solo uno di essi lo era, nonché per avere anch'egli omesso di presentarsi innanzi l'organo inquirente della Procura Federale nel corso delle indagini, senza addurre giustificazioni (violazione art. 1 bis comma 3 CGS);

13°) Gravante Aldo, all'epoca dei fatti persona che svolgeva per conto della ASD Sporting Cannello Arnone attività rilevante per l'Ordinamento federale (violazione artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver sottoscritto nella veste di accompagnatore ufficiale della squadra la distinta dei calciatori partecipanti ad una gara del campionato under 17

della stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la propria firma che tutti quei calciatori erano regolarmente tesserati, mentre solo uno di loro lo era;

14°, 15°, 16°) AC Airola, ASD Virtus Grottaminarda e ASD Sporting Cannello Arnone, ciascuna per responsabilità diretta conseguente alle violazioni contestate ai loro rispettivi dirigenti (artt. 4 comma 1 CGS).

Dal deferimento sono state stralciate le posizioni dei Signori Valletta Nicola, Orlando Angelo, Iorio Girolamo, Anna Francesca Liguori e della ASD Real San Tammaro 2012 per la mancata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

Le memorie difensive

Resistono al deferimento il Sig. Vincenzo Pastore e la AC Airola a mezzo di memorie difensive, di cui si dirà in seguito.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, di rinvio della precedente riunione dell'11.10.2016 su motivata istanza del Sig. Vincenzo Pastore, è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una delle seguenti sanzioni: Pastore Vincenzo, inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 3.000,00; Rungi Jessica Giovanna, inibizione di mesi 4 (quattro); Rungi Pasqualino, inibizione di mesi 6 (sei); Ruggero Vincenzo, inibizione di mesi 1 (uno); Giordano Luigi, inibizione di mesi 1 (uno); Ruotolo Giuseppe, inibizione di mesi 1 (uno); Remondelli Tommaso, inibizione di mesi 4 (quattro); De Luca Tommaso, inibizione di mesi 3 (tre); Galante Tony, inibizione di mesi 4 (quattro); Altavilla Fernando, inibizione di mesi 2 (due); Coppola Giuseppe, inibizione di mesi 7 (sette); Manzo Giuseppe, inibizione di mesi 2 (due); Gravante Aldo, inibizione di mesi 1 (uno); AC Airola, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Virtus Grottaminarda, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Sporting Cannello Arnone, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila).

È comparso altresì il Sig. Vincenzo Pastore, assistito dal proprio difensore, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed ha concluso: in via preliminare per la riunione a questo procedimento di altro a suo carico recante il n. 2896/42 TFN; in via principale per il proscioglimento ed in via subordinata per l'adozione del minimo della sanzione, applicando il principio della continuazione. Ha citato più in particolare una decisione del giudice statale afferente una simile fattispecie che aveva imputato la responsabilità del caso dedotto in quel giudizio direttamente alla LND anziché a persona del Comitato Regionale.

La decisione

Il Tribunale osserva quanto segue.

La AC Airola ha dedotto dapprima di non essersi mai iscritta al campionato indicato nel deferimento, ma poi di aver partecipato solo ad alcune gare (si presume di detto campionato) nella convinzione che tutti i calciatori che aveva utilizzato fossero regolarmente tesserati e che, quando si è accorta che così non era, non ha più partecipato alle gare, tanto da essere esclusa dal campionato; ha respinto la propria responsabilità ed anche di quella della Sig.ra Rungi Jessica Giovanna per essere stata lontana dall'attività agonistica della squadra ed ha concluso per il proscioglimento.

Il Sig. Vincenzo Pastore ha dedotto che, essendo decaduto dalla carica di presidente del Comitato Regionale Campania e non rivestendo più alcun ruolo nell'ambito federale, non è assoggettato alla giurisdizione domestica per cessazione del vincolo di cui all'art. 30 Statuto federale; ha altresì dedotto l'insussistenza dei fatti, peraltro da lui non commessi e comunque non provati; ha richiamato precedenti sanzioni poste a suo carico dagli organi di giustizia sportiva ed ha chiesto che, ove fosse riconosciuta la sua responsabilità nell'ambito del presente deferimento, gli fosse irrogata la sola inibizione in continuazione con esclusione di ogni pena pecuniaria.

Ha formulato istanza per la riunione a questo procedimento di quello recante il n. 2896/42/TFN/PA tuttora aperto, trattandosi della medesima violazione normativa per fatti attinenti allo stesso periodo.

Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione formulata dall'incolpato.

Infatti, anche alla luce di una sommaria lettura dei precedenti, può ritenersi che nel presente deferimento vengono considerate situazioni del tutto particolari e comunque non assimilabili a quelle oggetto del deferimento indicato dall'incolpato, che peraltro non ha coinvolto le stesse persone e le medesime Società presenti nell'odierno deferimento.

Trattasi con tutta evidenza di un caso dissimile dagli altri, che impone pertanto una trattazione autonoma.

Del pari infondata è l'eccezione dell'incolpato di mancanza della propria legittimazione passiva per non essere più nei ruoli della FIGC ed essere quindi estraneo all'Ordinamento federale ed in particolare all'art. 30 dello Statuto sulla efficacia dei provvedimenti federali, del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria.

L'incolpato è decaduto dalla carica il 14 settembre 2015; all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2014/2015, gare disputate verosimilmente prima di detta data) egli era nel pieno dei suoi poteri e quindi suscettibile di essere sottoposto nell'attualità alla giurisdizione di questo Tribunale.

Nel merito il deferimento è fondato nei limiti di seguito evidenziati.

Nel corso del dibattimento è emerso, in quanto riferito dalla Procura, che il giudice sportivo territoriale aveva sanzionato tanto le Società che avevano utilizzato calciatori in posizione irregolare ed i rispettivi dirigenti, quanto i calciatori stessi, sicché la contestazione mossa dalla Procura Federale al Pastore, di non essersi attivato per sottoporre i fatti alla cognizione della giustizia sportiva, può considerarsi superata; non ce ne era stato probabilmente il bisogno, perché i meccanismi sanzionatori si erano già e comunque messi in moto.

Del pari assumibile è l'osservazione dell'incolpato che le negatività emerse nel corso delle indagini avevano riguardato un numero esiguo di Società (quattro per l'esattezza) rispetto alla generalità delle Società del Comitato (circa millecinquecento), per cui alcun addebito gli poteva sul punto essere mosso, trattandosi di casi estremamente circoscritti, che non inficiavano il sostanziale corretto svolgimento dell'attività del Comitato. Inoltre, a giudizio dell'incolpato, nessuna norma imponeva alle Società, al momento della loro iscrizione al campionato, di avere un numero minimo di calciatori tesserati, per cui anche sotto questo aspetto non poteva configurarsi una sua personale responsabilità, anche perché nulla

potrebbe far presagire che quelle Società intendessero poi utilizzare in gara calciatori che non avevano tesserato.

Ha insistito sul fatto che la competenza al controllo dei tesseramenti non era sua, bensì di altro ufficio del Comitato, sul quale doveva semmai ricadere la responsabilità dell'accaduto; ha precisato che la struttura del Comitato prevedeva, oltre al tesseramento, l'ufficio amministrativo - contabile e la segreteria e che ad ogni ufficio era preposto un dipendente della FIGC - LND, di guisa che, anche nel presente caso, doveva ritenersi applicabile il sedimentato orientamento giurisprudenziale che vuole il diretto coinvolgimento della FIGC - LND nelle ipotesi di illeciti imputabili ai propri dipendenti.

In questo contesto, non può tuttavia sfuggire all'attenzione del giudicante che il Pastore sia venuto meno al dovere di vigilare sull'operato non certo delle Società che avevano commesso gli illeciti, bensì su quello degli uffici del Comitato, che, a dire dello stesso Pastore, avevano il compito di verificare il rispetto dei regolamenti.

Non può difatti revocarsi in dubbio che se da una parte siffatti uffici dipendono dalla presidenza, dall'altra è compito della presidenza controllare che in ogni singolo ufficio il tutto si svolga nella più stretta osservanza delle regole.

E questo certamente non è avvenuto nel caso in esame.

Nel merito di ogni altro aspetto del deferimento, appare del tutto evidente che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla parte motiva del deferimento stesso, le persone deferite e le loro rispettive Società avevano commesso una serie di illeciti, consistiti nell'avvalersi di calciatori non tesserati per la disputa di gare ufficiali di competizioni organizzate dal Comitato Regionale Campania.

Le ricadute negative di tali comportamenti, seppur limitati, avevano comportato un grave pregiudizio al regolare svolgimento dei campionati e, nel contempo, avevano esposto l'intero movimento calcistico regionale ad una intuibile perdita di immagine, tale da coinvolgere anche coloro i quali in questi comportamenti certamente non si erano riconosciuti.

Aggiungasi poi che gli stessi calciatori irregolari, in quanto privi di tesseramento, risultavano inevitabilmente non assicurati ed esposti al conseguente rischio della loro incolumità fisica, che, se compromessa, avrebbe potuto causare la proposizione di azioni risarcitorie nei confronti del Comitato Regionale di cui trattasi e della stessa FIGC.

Incontestabile ed incontestata la responsabilità di tutti gli altri deferiti, deve essere affermata anche quella facente capo al Pastore, con applicazione delle sanzioni per Società e dirigenti conformi alle richieste della Procura Federale, di minore entità per la posizione del Pastore, per tutti fatto precipuo riferimento all'art. 1 bis comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge le seguenti sanzioni: Pastore Vincenzo, inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento); Rungi Jessica Giovanna, inibizione di mesi 4 (quattro); Rungi Pasqualino, inibizione di mesi 6 (sei); Ruggero Vincenzo, inibizione di mesi 1 (uno); Giordano Luigi, inibizione di mesi 1 (uno); Ruotolo Giuseppe, inibizione di mesi 1 (uno); Remondelli Tommaso, inibizione di mesi 4 (quattro); De Luca Tommaso, inibizione di mesi

3 (tre); Galante Tony, inibizione di mesi 4 (quattro); Altavilla Fernando, inibizione di mesi 2 (due); Coppola Giuseppe, inibizione di mesi 7 (sette); Manzo Giuseppe, inibizione di mesi 2 (due); Gravante Aldo, inibizione di mesi 1 (uno); AC Airola, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Virtus Grottaminarda, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Sporting Cannello Arnone, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila).

(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all'epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 3 agosto 2016 (nota n. Prot. 1545/744pf15-16 /SP/cc) la Procura Federale, in relazione alle vicende connesse alla gestione del Comitato Regionale Campania sotto la Presidenza del Dott. Vincenzo Pastore dal 5 dicembre 2012 al 14 settembre 2015, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

a) Sig. Vincenzo Pastore, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania per rispondere, della violazione dell'art. 1 *bis* co. 1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile - amministrativa del Comitato da esso a quel momento presieduto, per aver:

1) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettivo e concreto impulso alla esazione coatta, ex art. 30 del Regolamento della L.N.D., dell'ingente credito (ammontante alla data del 30/06/15 ad € 1.397.936,31) vantato dal Comitato nei confronti delle Società affiliate (attive e inattive) con conseguente ingiustificata "esposizione" del Comitato per l'intero ammontare di quel credito e reiterata disapplicazione e violazione nella prassi, anche attraverso un sistematico ricorso a forme di rateizzazione dei debiti contratti dalle diverse Società interessate non rispondente alle linee guida emanate dalla L.N.D., della vigente normativa di cui al richiamato Regolamento della L.N.D. che tra le condizioni inderogabili per la iscrizione e partecipazione delle Società ai campionati pone, innanzitutto, "...l'inesistenza (a carico delle stesse) di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali" (art. 28 Reg. L.N.D.);

2) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad evitare l'insorgenza, o perlomeno, ad eliminare le pregiudizievoli conseguenze di quelle gravi carenze di carattere amministrativo e di evidente disordine contabile rilevate dalla gestione commissariale in parola per come, in specie, compendiate in quel "*Verbale di operazioni compiute*" steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all'esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l'esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore

complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C.;

3) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata, come peraltro sollecitato -finanche- dalla gestione commissariale della Lega Pro, a consentire il trasferimento e la restituzione in favore della Società S.S. Cavese 1919 Srl della somma di € 250.000,00 in precedenza accreditata presso il C.R. Campania a seguito dell'escussione della fideiussione in favore della Lega Pro risalente al campionato 2011/12 e la relativa non ammissione di quella Società al campionato di competenza, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da siffatta somma, propri, non solo, della Società S.S. Cavese 1919 Srl, ma, vieppiù, dei diversi tesserati (calciatori, tecnici e dirigenti) in contenzioso, da tempo, con quest'ultima e, pertanto, portatori di un interesse specifico ad ottenere la distribuzione pro-quota dell'anzidetta fideiussione non appena fosse stata effettivamente resa disponibile; nonché, ancora, con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, ovvero, nella consapevolezza dell'esistenza di numerosi contenziosi aperti verso la S.S. Cavese 1919 Srl, per aver autorizzato la rimessa in favore di questa della somma di € 4.502,00 da destinare poi al calciatore Arturo Carbonaro con evidente lesione, sotto il profilo della disparità di trattamento, dei diritti di tutti gli altri tesserati della predetta Società in contenzioso con la stessa;

4) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare concreta ed effettiva attuazione, attraverso la puntuale predisposizione di idonei flussi informativi, a quel "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01*" che prevede, appunto, la predisposizione da parte di ciascun Comitato Regionale di flussi informativi, volti a monitorare le attività a potenziale rischio di reato, da rendere disponibili in occasione di apposite verifiche periodiche condotte da uno specifico Organismo di Vigilanza della L.N.D. Servizi Srl, sostanziando, in tal modo, una condotta tale da essersi posta, non soltanto, come di evidente ostacolo all'attività propria di quest'ultimo Organismo, ma, vieppiù, proprio in ragione della mancata puntuale adozione di quel "*Modello di organizzazione*" e dei relativi "*Presidi organizzativi*" da attuare in concreto onde contenere i pericoli connessi allo svolgimento -come detto- di attività a potenziale rischio di reato, tale anche da aver favorito o, almeno, non impedito l'insorgenza di quel disordine amministrativo alla base del deciso provvedimento, da parte della L.N.D., di commissariamento del Comitato.

Le memorie difensive

Con memoria del 5 ottobre 2016, a ministero dell'Avv. Gaetano Aita, si difendeva nel presente procedimento il Dott. Pastore, deducendo:

La necessità e richiesta di riunione del procedimento con l'altro pendente nei suoi confronti (def. N. 1950/811 pf15-16 – proc. 4711/50/TNF/PA) anche con riferimento alle sanzioni già irrogate dalla Corte Federale d'appello di cui ai C.U. n. 12/CFA del 28 luglio e 23/CFA del 4 agosto 2016, al fine di poter usufruire di un trattamento di favore rispetto al cumulo delle sanzioni che, diversamente, finirebbe per aggravare notevolmente la posizione disciplinare del Dott. Pastore;

La violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 30 dello Statuto FIGC e 1 bis, commi 1 e 5 del CGS – estraneità all'Ordinamento federale. In particolare, in quanto decaduto dalla carica di Presidente regionale della Campania e non tesserato, il Dott. Pastore non sarebbe suscettibile di irrogazione di sanzioni disciplinari;

Ancora, in via generale, la violazione e falsa applicazione dell'art.1 bis CGS perché il fatto non sussiste, perché l'incolpato non lo ha commesso o perché manca la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Sotto tale profilo deduce la difesa che la contestazione di illecito omissivo non può essere talmente generica da non riuscire ad enucleare quali siano i comportamenti che l'incolpato era tenuto ad adottare, come avviene nel caso di specie; che inoltre le posizioni di responsabilità, nell'ambito dell'organigramma del Comitato, ricadevano su altri soggetti ben individuati ed individuabili, peraltro non deferiti a loro volta, cui il Pastore non poteva in ogni caso sostituirsi;

In particolare sulle specifiche contestazioni:

Sul capo 1 del deferimento, mancato recupero crediti nei confronti di Società, si difendeva nel merito allegando diverse autorizzazioni scritte ricevute dalla LND di cancellazione di crediti non esigibili o perenti; indicando l'incarico conferito dal Consiglio all'Avv. Iacoviello per la disamina delle situazioni ed il recupero dei crediti; esponendo che l'ammissione ai campionati di Società debentrici di parte delle quote dovute fosse regolarmente autorizzata dalla stessa LND, cui peraltro era riferibile il necessario "sblocco" del sistema informatico per consentire l'iscrizione medesima;

Sul capo 2 del deferimento, relativo al disordine contabile ed alla mancata verifica di numerose operazioni bancarie, eccepiva il bis in idem con la decisione TNF n.68 del 12 aprile 2016, decisione peraltro riformata dalla decisione n. 12 CFA del 28 luglio 2016;

Sul capo 3 del deferimento, relativo alla mancata restituzione di crediti alla Società Cavese eccepiva il bis in idem con la decisione TNF n. 13 del 14 settembre 2016;

Sul capo 4 del deferimento, relativo al mancato invio dei flussi informativi per l'attuazione del modello 231 eccepiva il bis in idem bis in idem con la decisione TNF n. 68 del 12 aprile 2016.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, chiedendo irrogarsi la sanzione della inibizione per mesi 11 (undici) oltre a ulteriori giorni 10 (dieci) per ciascun capo di contestazione, in virtù del vincolo della continuazione.

La difesa dell'incolpato si è riportata alla memoria difensiva, depositando un'ordinanza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro - a conforto della tesi del difetto di legittimazione passiva del Dott. Pastore a subire la sanzione disciplinare.

I motivi della decisione

Il deferimento della Procura Federale risulta fondato parzialmente, nei limiti di cui appresso.

Preliminarmente, in ordine alla motivata richiesta di riunione dei procedimenti si osserva che la stessa non può essere accolta rispetto all'altro procedimento iscritto al ruolo odierno (def. N. 1950/811 pf15-16 – proc. 4711/50/TNF/PA) in quanto quest'ultimo non è connesso al presente se non, in via solo soggettiva, per il coinvolgimento del Dott. Pastore, ma

attiene ad infrazioni diverse da quelle oggetto del presente procedimento e rispetto alle quali non si ravvede possibile o utile la riunione dei procedimenti per la decisione in unico contesto.

Ancora preliminarmente va respinta l'eccezione di estraneità dall'Ordinamento federale, quale conseguenza della cessazione del tesseramento avvenuta il 14.9.2015, ragione per cui il Pastore non sarebbe soggetto alla giustizia sportiva in quanto estraneo all'Ordinamento della FIGC, così come quella dedotta in sede dibattimentale di difetto di legittimazione passiva, per essere il Comitato Regionale Campania mera articolazione territoriale della LND, di talché gli effetti delle condotte poste in essere dal suo Presidente sarebbero direttamente riconducibili alla stessa LND (in particolare il provvedimento del Tribunale di Benevento depositato in udienza ha individuato nella LND il datore di lavoro in relazione all'impugnativa di trasferimento proposta da un dipendente del CR Campania).

Sotto il primo profilo è ormai giurisprudenza costante e consolidata, quella secondo cui le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l'associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 49/2016 depositata dallo stesso Pastore e relativa ad un precedente procedimento nei suoi confronti). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell'inerenza che sostiene l'ultrattività dell'assoggettamento alle regole dell'Ordinamento sportivo.

Sotto il secondo profilo, si osserva che non può essere posta in discussione la figura apicale del Presidente del Comitato Regionale ed il suo compito di direzione e decisione su ogni aspetto dell'attività del Comitato. Tanto risulta chiaramente dall'art. 14 del Regolamento della LND, ove vengono descritti i compiti del Comitato in termini di relativa autonomia *"1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tal i risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi.... Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; **rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto**, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.... "*

Sempre in relazione alle questioni pregiudiziali, occorre esaminare quelle proposte dalla difesa dell'incolpato, in via articolata, concernenti il possibile "bis in idem" rispetto a diversi

altri procedimenti già conclusi nei confronti del Dott. Pastore, sempre attinenti ai fatti gestionali del Comitato Campano nel periodo sotto la sua Presidenza.

Mutuando necessariamente la disciplina dell'istituto dal diritto processuale ordinario, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 34655/2005, ha stabilito che *"Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria"*.

Al fine di stabilire quindi se i fatti per cui si procede siano coincidenti, oggettivamente e soggettivamente, con quelli per i quali è stato celebrato altro e diverso procedimento di Giustizia Sportiva occorre mettere a confronto i relativi deferimenti.

Il procedimento concluso con decisione TNF n. 68 del 12 aprile 2016 ha avuto ad oggetto la *"violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 – bis del vigente CGS, per aver:*

*a) tutti i soggetti sopra indicati, **omesso – nello svolgimento dell'incarico a ciascuno attribuito – ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l'appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. D.C. (quale Responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomia, della Cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l'Azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campani, non soggetto alla giurisdizione Federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell'Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all'organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell'illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall'autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D.;***

*b) i componenti pro tempore del Consiglio di Presidenza del C.R. (Signori Colonna, Pastore, Jacoviello e Battaglia), ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, **omesso di adottare la necessaria delibera del Consiglio di presidenza del C.R. Campania di autorizzazione alla sottoscrizione degli atti relativi ai rapporti bancari, la cui***

mancata adozione già di per se stessa connota in senso irregolare tutta l'attività compiuta (in violazione dell'art. 50 r.a.c.);

c) i Presidente pro tempore del C.R. (Signori Colonna e Pastore), esercitato e fatto esercitare al Responsabile amministrativo (Sig. D.C.), per tutto il periodo considerato, i rapporti bancari benché privi della necessaria delibera autorizzativa del Consiglio di presidenza, mai adottata (in violazione dell'art. 50 R.AC);

d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti (Signori Fragomeni, Capuozzo e Loria), omesso di verificare la sussistenza della preventiva autorizzazione per lo svolgimento dei rapporti bancari;

e) tutti i soggetti sopra indicati (ad eccezione dell'ex Presidente Sig. Colonna, cessato dall'incarico in epoca precedente), omesso ogni utile iniziativa per assicurare concreta attuazione al "Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. lgs. N. 231 del 2001", adottato per la parte generale con delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Campania del 23/12/2012 e per la parte speciale con delibera del 23/12/2014."

Il procedimento concluso con la decisione TNF n.13 del 14 settembre 2016 ha avuto ad oggetto la "violazione dell'art. 1 bis comma 1, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, **nella propria qualità di vertice apicale del sopra detto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile – amministrativa del Comitato da esso in quel momento presieduto per aver:**

a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per "sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale" (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione;

b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; ASD.US Scafatese Calcio; ASG. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime;

c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l'effetto, causa all'insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi;

d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi

campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di Euro.”

Dal confronto tra le contestazioni effettuate dalla Procura Federale risulta evidente la sostanziale identità di taluni dei fatti contestati, tanto da configurarsi *ictu oculi* la violazione del generale divieto di bis in idem in relazione a:

- il fatto di cui al punto 4 del deferimento oggi in esame, che coincide con la lettera e) del deferimento trattato nel giudizio concluso con decisione n.68/TNF 2016. Infatti, posto che l'addebito concerne la violazione dell'art.1 bis CGS in forma omissiva, non può distinguersi il fatto costituito dalla semplice omissione di invio di flusso informativo – come delineato nel deferimento in esame – rispetto alla più generale omissione di “ogni utile iniziativa per l'attuazione del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. Lgs. N. 231 del 2001”. È evidente, infatti, che il mancato invio di flussi di informazione costituisce una componente della più generale colpevole inerzia nell'attuazione del modello.

- Il fatto di cui al punto 3 del deferimento oggi in esame, che rientra nella lettera b) del deferimento da cui ha avuto origine la decisione n. 13/TFN del 14 settembre 2016. Infatti, in quest'ultimo addebito si fa espresso riferimento alla “restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; ASD.US Scafatese Calcio; ASG. Nocerina Srl; **SS Cavese 1919 Srl** e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali.....”, con formulazione anche letteralmente simile a quella di cui al punto 2 della contestazione oggetto del presente procedimento, che ne rappresenta una mera specificazione, posto che è indicata la sola SS Cavese 1919 e che è precisato l'importo di € 250.000,00 Euro, ma senza che si possa individuare elementi di novità, innovazione e, infine, differenza rispetto al fatto già contestato e giudicato nel procedimento ora richiamato. Né sono condivisibili le deduzioni della Procura che, sul punto, ha riferito sia la necessità di dover procedere alle contestazioni a mano a mano che si determina la materiale disponibilità della copiosa documentazione, sia il fatto che la nuova indagine, da cui è il presente procedimento, ha riguardato fatti successivi - ed accertati in base a diversi documenti – rispetto a quelli fatti oggetto delle precedenti pronunce.

Infatti, occorre ribadire che la violazione dell'art. 1bis del CGS nella specifica forma omissiva che ci riguarda, ha per oggetto in generale la “culpa in vigilando” a carico del Presidente del Comitato pro tempore che si è riverberata nel dissesto dell'intera gestione.

Il concetto stesso di “gestione” non è di per sé frazionabile all'infinito in una molteplicità distinta di comportamenti, azioni o condotte: queste sussistono senza dubbio, ma il procedimento disciplinare sportivo che ne deriva a carico di colui che ha violato i criteri della buona gestione, quanto meno in via colposa, non può essere moltiplicato innumerevoli volte, per quanti sono i possibili comportamenti che hanno contribuito, non singolarmente, ma tutti insieme, a provocare il dissesto gestionale.

Alla luce di quanto sopra va giudicato improponibile il deferimento in relazione ai punti 3 e 4 dello stesso, per violazione del principio di divieto di bis in idem nei termini rappresentati. Quanto agli altri due capi di contestazione si osserva quanto segue.

Non è provata la “culpa in vigilando” in relazione al capo di deferimento di cui al punto 1.

È infatti provato documentalmente sia l'esistenza di diversi provvedimenti autorizzativi della LND succedutisi nel tempo, che autorizzavano la cancellazione di ingenti importi dal bilancio di esercizio per crediti inesigibili o perenti; è altresì provato che il Consiglio Regionale campano, sotto la guida del Presidente Pastore, abbia conferito incarico al Vice Presidente Avv. Iacoviello di svolgere una disamina completa dei crediti da recuperare ed avviare le conseguenti iniziative di recupero. Pur non essendo certo se tali iniziative siano state poi effettivamente coltivate o abbiano portato frutto, tuttavia le stesse furono deliberate su impulso del Dott. Pastore cui pertanto, sotto tale profilo, non può essere ritenuto fondato l'addebito di omissione di vigilanza. Allo stesso modo va inquadrata la vicenda delle c.d. “rateizzazione” da parte delle Società delle quote di iscrizione al campionato e/o delle sanzioni pecuniarie. È emerso anche dagli atti di indagine, infatti, che tale prassi fosse tollerata anche dagli Organi della LND che autorizzavano la forzatura del sistema informatizzato per consentire il perfezionamento dell'iscrizione di alcune Società che, non essendo in regola con i pagamenti, si sarebbero viste automaticamente impossibilitate a completare la procedura. Anche sotto questo profilo non vi è prova che tale prassi si sia affermata per colpa esclusiva del Pastore e non per un concorso di circostanze diffuse e concordate con gli Organi di Lega.

Risulta, invece, fondato l'addebito di cui al punto 2 del deferimento. Esso sintetizza, per quanto possibile, la contestazione di culpa in vigilando rivolta alla figura apicale del Comitato. Infatti, le gravi carenze di carattere amministrativo risultano nel “*Verbale di operazioni compiute*” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all'esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l'esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C. La fattispecie così formulata, oltre che rendere conto del grave danno causato alle casse del Comitato da un elevato numero di operazioni, risulta non coperta, forse casualmente, dal “*decisum*” degli altri procedimenti in precedenza richiamati. Non dalla decisione n. 68, perché la culpa in vigilando, in quel caso, è contestata in relazione alla sola appropriazione indebita perpetrata anche in conseguenza dell'omesso controllo; non dalla decisione n. 13 perché la colpa, in quel caso, è configurata come causa efficiente dell'omissione di trasferimenti finanziari alla Lega e/o di pagamenti a collaboratori o fornitori (o, come già detto, a Società creditrici).

In nessun caso, tuttavia risulta delineata la fattispecie omissiva della culpa in vigilando in riferimento ad un certo numero di operazioni contabili che hanno comportato un risultato patrimoniale negativo certo e determinato, il che equivale a delineare il dissesto finanziario

del Comitato per colpa in vigilando della sua figura apicale. In questi termini il deferimento deve intendersi ampiamente provato, né resistono le difese interposte in senso contrario. Come già si legge nella richiamata decisione n.68 di questo Tribunale, *“questo Ordinamento sportivo imponga ai propri tesserati - attraverso la ampia formulazione dell’art. 1 bis – di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità”, giudicando così punibili talune condotte che altri ordinamenti ritengono neutre, o comunque irrilevanti sotto il profilo disciplinare. Ne consegue che le decisioni sanzionatorie di questo Ordinamento non comportano, di per sé, un giudizio di disvalore etico e morale, soprattutto allorché, come nella specie, sono addebitate omissioni nei compiti di vigilanza, e, dunque, la sola infrazione di quella porzione del generale obbligo di correttezza che ricomprende lo svolgimento puntuale e diligente dei compiti affidati. Di contro devesi anche sottolineare, per un verso, come il mancato svolgimento dei propri compiti – pur se qualificato genericamente “colposo” – costituisca, in ultima analisi, un comportamento omissivo volontario (ancorché senza effettiva previsione dell’evento negativo a esso ricollegato, e, comunque, in difetto di ogni intento di realizzarlo), che anche gli altri ordinamenti conoscono e sanzionano (soprattutto in materia “professionale” e societaria), e, per altro verso, come la omissione di un compito di vigilanza può determinare – come è accaduto nella specie – conseguenze assai rilevanti, che, inevitabilmente, si riflettono sul giudizio di gravità in ordine alle omissioni commesse.”*

Il deferimento della Procura deve essere pertanto accolto, in parte qua, e la sanzione determinata proporzionalmente

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: dichiara la non proponibilità dell’azione disciplinare in relazione ai capi 3 e 4 del deferimento per violazione del divieto di bis in idem in relazione ai contenuti ed alla portata delle decisioni n. 68 e n. 13 /TNF/2016.

Proscioglie l’incolpato in relazione al capo 1 del deferimento per essere il fatto non provato.

Accertata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS da parte del Dott. Pastore in relazione al capo 2 del deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre).

(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GIOVANNINI, MAURIZIO MONTALI - (Fallimento AS Lucchese Libertas 1905 Srl) - (nota n. 3182/889 pf11-12 GT/sds del 29.9.2016).

Il Deferimento

Con provvedimento del 29 settembre 2016 (nota n.3182/889pf11-12GT/sds) la Procura Federale, in relazione alle vicende connesse al fallimento della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. **Paolo Giovannini**, membro del Consiglio di Amministrazione della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 13/06/2011, amministratore delegato dal 21/06/2010 al 30/01/2011 e dal 08/02/2011 al 13/06/2011, per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, causando la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, come indicato ai punti **A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.3, D.4, D.5, D.6 e E.3**;

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **G.3B, G.5 e G.8**;

- il Sig. **Maurizio Montali**, proprietario del 49% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per:

a) la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13**;

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver pagato il controvalore dell'acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **H.3, H.7 e H.8**;

c) la violazione dell'art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Luigi Gallo e Luca Rangoni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, nonché per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl celando il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, Sig. Luigi Gallo, inibito all'epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9**;

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

Con analogo provvedimento del 19 aprile 2016 la Procura Federale aveva deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) I Sig. Vladimiro COVILI FAGGIOLI, liquidatore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 15/09/2011 al 09/03/2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 5, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che ne hanno causato il successivo fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.8, A.9, B.3, B.4, D.5, D.8, D.9, D.12 e D.13;**

b) a violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 5, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver tenuto la contabilità in maniera irregolare ed incompleta, in modo tale da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della Società, risultando in particolare non rinvenuti dalla curatela i registri iva, acquisti e vendite, i partitari, tutta la documentazione contabile successiva al 30 giugno 2011, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **D.9, D.10, G.3A, G.5 e G.8;**

c) per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 5, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver distratto il marchio "AS Lucchese Libertas 1905", e comunque dissipato la somma di € 13.000,00 consegnatagli dal Sig. Marco AFFATIGATO in pagamento della cessione, peraltro non riconosciuta dalla curatela, del predetto marchio avvenuta in data 22.02.2012, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata ai punti **G.3D, G.5 e G.8;**

d) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 5, e dell'art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotta specificatamente descritta nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **D.9, D.12, G.3B, G.5 e G.8;**

e) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 5, in relazione all'art. 37 delle NOIF, per non aver mai comunicato alla Lega o comunque la propria carica all'interno della Società, condotta specificatamente descritta nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, come indicato al punto **B.4;**

2) il Sig. Giuseppe BULLERI, amministratore unico e presidente della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 14/06/2011 al 15/09/2011 per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, A.8, B.3, B.4, D.1, D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9;**

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver tenuto la contabilità in maniera irregolare ed incompleta, in modo tale da impedire la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della Società risultando in particolare non rinvenuti dalla curatela i registri iva, acquisti e vendite, i partitari, tutta la documentazione contabile successiva al 30 giugno 2011, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **D.9, D.10 e G.3A;**

c) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell'ipoteca giudiziale, iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **D.9, G.3B, G.5 e G.8;**

3) il Sig. Fabrizio BIAGIONI, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 31/01/2011 al 13/06/2011 per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 patrimoniale ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati, nonché alle responsabilità del dissesto economico – patrimoniale che ne hanno determinato il successivo fallimento, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, E.3 e F.1;**

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere

la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **G.3B, G.5 e G.8;**

4) il Sig. **Paolo GIOVANNINI**, membro del Consiglio di Amministrazione della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 13/06/2011, amministratore delegato dal 21/06/2010 al 30/01/2011 e dal 08/02/2011 al 13/06/2011, per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, causando la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, come indicato ai punti **A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.3, D.4, D.5, D.6 e E.3;**

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **G.3B, G.5 e G.8;**

5) il Sig. **Marco VALENTINI**, membro del Consiglio di Amministrazione della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 17/10/2010 e dal 31/01/2011 al 06/05/2011, amministratore delegato dal 08/02/2011 al 06/05/2011, per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, causando la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, D.1, D.3, D.4, D.6 e E.3;**

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 8, comma 1 e 2, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver contribuito ad aggravare il dissesto della Società in ragione del mancato aggiornamento della situazione patrimoniale così determinando il consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta il 04/07/2011 dalla Cassa di Risparmio di Lucca su beni immobili della AS Libertas Lucchese 1905 Srl ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento a fronte della insolvenza manifestatasi già a partire già dai primi mesi del 2011 con il mancato finanziamento da parte dei soci, condotte

specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **G.3B, G.5 e G.8**;

6) il Sig. Giuliano GIULIANI, presidente e amministratore delegato della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/2010 al 29/12/2010, nonché socio della Cipriano Costruzioni Spa, a sua volta socio di minoranza, attraverso la Società Di Sviluppo Sportivo Srl, della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, C.1, C.2, D.1, D.4 e D.6**;

7) Il Sig. Giovanni VALENTINI, socio di riferimento dal 23/08/2008 al 14/06/2011, presidente e amministratore delegato della Valore Spa, socio di riferimento, attraverso la Società Di Sviluppo Sportivo Srl, della AS Libertas Lucchese 1905 Srl, nonché membro del C.d.A. e amministratore delegato con ampi poteri gestionali della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 21/06/10 al 30/01/2011 per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della stessa, omettendo di vigilare sulla cattiva gestione degli amministratori e di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, B.2, B.4, C.1, C.2, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 e E.3**;

8) il Sig. Maurizio MONTALI, proprietario del 49% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per:

a) la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13;**

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver pagato il controvalore dell'acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **H.3, H.7 e H.8;**

c) la violazione dell'art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Luigi Gallo e Luca Rangoni, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, nonché per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl celando il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, Sig. Luigi Gallo, inibito all'epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9;**

9) il Sig. **Luca RANGONI**, proprietario del 51% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per:

a) la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13;**

b) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver pagato il controvalore dell'acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **H.3, H.7 e H.8;**

c) la violazione dell'art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver partecipato, in concorso con i Sig.ri Luigi Gallo e Maurizio Montali, ad una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, nonché per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl celando il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, Sig. Luigi Gallo, inibito all'epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9;**

10) il Sig. **Luigi GALLO**, proprietario ed amministratore di fatto del 51% del capitale sociale della NICE Srl, socio unico della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal 14/06/2011 alla sentenza di fallimento per:

a) la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso di porre in essere gli indispensabili interventi sul capitale sociale, al fine di evitare la mancata iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2011/12 con il conseguente

*svincolo dei calciatori tesserati, la cessazione di ogni attività sportiva ed il successivo fallimento della Società, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, C.3, C.4, C.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.12 e D.13;***

b)** la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver pagato il controvalore dell'acquisto della Società con due assegni privi di copertura, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **H.3, H.7 e H.8;

c)** la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per aver tentato di acquisire il controllo della Società avvalendosi anche dei Sig.ri Montali e Rangoni in costanza di inibizione come da C.U. n. 58/CDN del 17.2.2011, condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F.2 e H.5;

d)** la violazione dell'art. 9, comma 1 e 2, del CGS, per aver coordinato, in concorso con i Sig.ri Maurizio Montali e Luca Rangoni, una associazione volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e a commettere illeciti quali quelli contestati e, in particolare, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl con assegni privi di copertura e pertanto in assenza di disponibilità proprie necessarie per la ricapitalizzazione della stessa, per aver acquisito il controllo della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, nonché nascondendo il fatto di essere il reale socio di riferimento della Società NICE Srl, celandosi attraverso i Sig. Montali e RAGONI, essendo inibito all'epoca dei fatti, condotte specificatamente descritte nella parte motiva condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, ai punti **F.2, H.1, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8 e H.9;

Il procedimento disciplinare era incardinato presso il Tribunale Federale Territoriale presso la LND – Comitato Regionale Toscana il quale, con C.U. n. 4 del 16/07/2016, in accoglimento del deferimento proposto, infliggeva le seguenti sanzioni:

- al Sig. Covili Faggioli Vladimiro l'inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
 - al Sig. Giovannini Paolo, inibizione per 2 (due) e un'ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00);
 - al Sig. Montali Maurizio, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
 - al Sig. Rangoni Luca, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
 - al Sig. Gallo Luigi, inibizione per 5 (cinque) anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e un'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
- Disponeva inoltre applicarsi, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 23 del CGS, le sanzioni di:
- mesi 9 (nove) di inibizione a carico del Sig. Giuliani Giuliano;

- anni 3 (tre) di inibizione e l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del Sig. Valentini Giovanni;
- anni 2 (due) di inibizione e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) a carico del Sig. Valentini Marco;
- anni 5 (cinque) di inibizione e l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del Sig. Biagioni Fabrizio;
- anni 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Bulleri Giuseppe;

Avverso tale decisione i soli Sig.ri Paolo Giovannini e Maurizio Montali proponevano appello dinanzi alla Corte Federale d'Appello, la cui discussione veniva fissata per il giorno 21 settembre 2016.

La Corte Federale d'Appello con proprio C.U. n. 35/CFA del 21/09/2016 stabiliva quanto segue: *“preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dai Sig.ri Giovannini Paolo e Montali Maurizio; rilevata l'eccezione preliminare di incompetenza, li accoglie e per l'effetto annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.”*

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale riteneva di dover instaurare il giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

Depositavano nei termini memorie difensive e documenti sia il Sig. Giovannini che il Sig. Montali eccependo pregiudizialmente l'estinzione del giudizio ex art. 34bis CGS, in subordine e preliminarmente la prescrizione quadriennale (rilevando non sussistere alcuna contestazione in ordine agli illeciti amministrativi di cui all'art. 8, comma 1 e 2 CGS o non essere la stessa assistita dalla contestazione di fatti specifici e dall'elemento del dolo); nel merito eccepivano non sussistere la responsabilità disciplinare per non aver commesso i fatti contestato ovvero per mancanza dell'elemento soggettivo doloso.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- anni 5 (cinque) di inibizione e preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C. ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda a carico di Maurizio Montali;
- anni 2 (due) di inibizione ed € 7.000,00 (Euro settemila/00) di ammenda a carico di Paolo Giovannini;

Sull'eccezione di estinzione del giudizio riferisce essere la stessa infondata, dovendosi nella fattispecie applicarsi le disposizioni regolamentari in materia di giudizio di rinvio e non essendo il Tribunale Territoriale Organo di Giustizia diverso dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ma mera articolazione territoriale del medesimo.

Gli Avv.ti Scorucchi e Menichini, rispettivamente per Montali e Giovannini si riportavano alle memorie difensive depositate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.

I motivi della decisione

Risulta fondata l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dal Sig. Giovannini con la memoria difensiva del 22 novembre 2016, nonché dalla difesa del Sig. Montali con la memoria integrativa anch'essa del 22 novembre 2016.

Sul punto, dopo alcuni tentennamenti della giurisprudenza endofederale, si va affermando l'orientamento che può ritenersi consolidato alla luce anche della recentissima decisione n.58/2011 del 21 novembre 2016 del Collegio di Garanzia del Coni che, su fattispecie analoga a quella in esame, ha testualmente rilevato che *"..non è meritevole di condivisione la decisione della Corte Federale d'Appello secondo la quale il dies a quo deve individuarsi non nel momento di esercizio dell'azione disciplinare, ma in quello diverso nel quale viene trasmesso il fascicolo al giudice competente. Ratio della norma non è, infatti, quella di consentire all'organo giudicante un tempo adeguato per la valutazione della vicenda sottoposta al suo esame, bensì quella di garantire e tutelare l'accusato, assicurando il suo diritto a non rimanere soggetto alla possibilità di essere sottoposto a sanzione per un tempo indeterminato. D'altra parte, la stessa Corte Federale d'Appello, con decisione assunta a Sezioni Unite (C.U. n. 63/CFA 28 maggio 2015), ha, sul punto, espressamente statuito che "è evidente che le inequivoche e innegabili esigenze di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, e nel contempo di sollecita definizione degli stessi, perdono di significato ove non sia individuato con certezza il dies a quo per il decorso del termine di 90 giorni. **Non sussistono dubbi che detto termine iniziale, che la disposizione riferisce alla data di esercizio dell'azione disciplinare, sia da individuare nella data in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale il soggetto incolpato.** La Corte è dell'avviso che il termine, allo stato, e quindi con riguardo alla normativa vigente, decorre dall'esercizio dell'azione disciplinare, sia detto esercizio validamente operato o meno.*

La finalità di garanzia del soggetto accusato, cui la disciplina dei termini prevista dagli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI risponde, nonché la natura perentoria di tali termini, verrebbe irrimediabilmente travolta nel caso in cui si dovesse ritenere che il dies a quo per il decorso del termine dei 90 giorni potesse ricominciare a decorrere nuovamente in ragione della circostanza che l'esercizio dell'azione disciplinare non sia stato validamente operato dalla Procura.

Ciò, come detto, contrasterebbe sia con l'interpretazione letterale delle norme in questione sia con la ratio legis sottesa alle stesse, rendendo così impossibile prevedere la durata del procedimento e il tempo di assoggettamento dell'incolpato allo stesso. Deve, dunque, affermarsi che il termine di novanta giorni, posto a tutela delle anzidette esigenze di difesa e certezza della posizione dell'incolpato, comincia a decorrere dall'avvio originario dell'azione disciplinare, cioè dal primo atto con cui formalmente viene elevata l'accusa.

D'altronde, l'errata individuazione, da parte della Procura - in possesso di tutti gli strumenti necessari all'accertamento della qualifica dell'incolpato - del giudice cui deferire l'accusato non può determinare un allungamento dei termini previsti per la definizione del procedimento proprio in ragione della funzione garantistica cui detti termini sono preordinati. Non può, infatti, ricadere sul Sig. xxxxxx l'errore della Procura che lo ha deferito innanzi ad un giudicante sprovvisto di competenza.

Alla luce del ragionamento sin qui condotto, deve, quindi, conclusivamente affermarsi che il termine di novanta giorni per l'emissione della decisione, di cui agli artt. 34 bis CGS F.I.G.C. e 38 CGS CONI, deve considerarsi perentorio a garanzia del soggetto incolpato, decorrendo dalla data del primo atto di esercizio dell'azione disciplinare.”

Non rileva, quindi, il rilievo operato dalla Procura circa il fatto che il Tribunale territoriale sarebbe mera articolazione organizzativa del Tribunale Nazionale, né è sostenibile l'applicazione della diversa disciplina prevista per il giudizio di rinvio, posto che, nella fattispecie, gli atti sono stati rimessi alla Procura federale che ha notificato il nuovo deferimento da cui ha origine il presente giudizio. Non v'è dubbio, tuttavia, che trattandosi del medesimo procedimento disciplinare il termine di 90 giorni, da conteggiare a partire dal primo deferimento notificato, sia ampiamente decorso.

La fondatezza dell'eccezione pregiudiziale risulta assorbente di ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare dichiara l'estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34bis del CGS.

(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA, VALENTINA MEZZAROMA, GIUSEPPE BERNARDINI, MASSIMO CHERUBINI, ALBERTO PARRI - (Fallimento Società AC Siena Srl) - (nota n. 2886/704 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016).

Il Tribunale di Siena con sentenza del 4 dicembre 2015 aveva dichiarato il fallimento della AC Siena Srl, in conseguenza del quale era stata revocata l'affiliazione FIGC della Società su provvedimento della Presidenza Federale, pubblicato nel CU n. 248/A del 22 gennaio 2016.

La Procura Federale, traendo spunto da tali accadimenti, in data 21 settembre 2016 ha deferito a questo Tribunale i Signori Massimo Mezzaroma, Valentina Mezzaroma, Giuseppe Bernardini, Massimo Cherubini ed Alberto Parri, perché, avendo i deferiti ricoperto cariche sociali anche nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, avevano determinato o contribuito a determinare lo stato d'insolvenza della Società, da cui era scaturita la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento.

Sono pertanto contestate ai deferiti le violazioni degli artt. 1 bis comma 1 CGS, 21 NOIF e 19 Statuto Federale.

Gli incolpati hanno presentato memorie difensive, con le quali hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità, la improcedibilità o la irricevibilità del deferimento e, in via subordinata e nel merito, la sua totale infondatezza con conseguente istanza di proscioglimento.

All'inizio della riunione fissata per il dibattimento, la Procura Federale ed i Signori Massimo Mezzaroma, Valentina Mezzaroma, Giuseppe Bernardini ed Alberto Parri, presenti in proprio e/o per delega al proprio nominato difensore, hanno presentato la proposta di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, che questo Tribunale ritiene congrua e che adotta a mezzo della seguente ordinanza.

I patteggiamenti

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Mezzaroma Massimo, Mezzaroma Valentina, Bernardini Giuseppe e Parri Alberto.

Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Mezzaroma Massimo, Bernardini Giuseppe e Parri Alberto, tramite il proprio procuratore e la Signora Mezzaroma Valentina personalmente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Mezzaroma Massimo, sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 3 (tre) ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per Bernardini Giuseppe, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno) ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per Parri Alberto, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) oltre all’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto) ed € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per Mezzaroma Valentina, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno) ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento prosegue nei confronti degli altri deferiti.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Massimo Cherubini, che si è riportato alla memoria difensiva ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in essa precisate, fatto particolare riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali.

La Procura Federale ha insistito nell'accoglimento del deferimento con adozione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico del Sig. Massimo Cherubini.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Il Sig. Massimo Cherubini ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica della "Comunicazione di conclusione delle indagini", come ha invece asserito la Procura Federale, che ne ha indicato la data del 27 giugno 2016, ed ha pertanto chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento e dell'azione disciplinare che ne consegue.

La Procura Federale ha contestato il fondamento di siffatta eccezione ed ha insistito per l'accoglimento del deferimento in una all'applicazione della sanzione a carico del Cherubini come sopra quantificata.

I motivi della decisione

L'eccezione è fondata e merita di essere accolta.

Dagli atti del procedimento non si rinviene la prova dell'avvenuta notifica della "Comunicazione di conclusione indagini", prevista dall'art. 32 ter comma quarto CGS.

Invero, tra le carte esaminate da questo Tribunale vi è la presenza di un foglio proveniente dalla ditta Sistema Espresso, in cui si leggono stampigliati il mittente (FIGC – Procura), il destinatario (Cherubini Massimo), la data di spedizione (13.6.2016) e di consegna (27.6.2016 ore 11.02.17), ma non c'è la prova che il Cherubini abbia effettivamente ricevuto l'atto; infatti, nello spazio del foglio riservato a timbro e firma (richiesta come leggibile), si nota soltanto un breve tratto di penna del tutto indecifrabile, che non può essere riferito al Cherubini, mancandone qualsivoglia elemento identificativo.

Non sussistendo altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall'incolpato, sussistono i presupposti per la declaratoria di irricevibilità del deferimento, intendendosi per tale un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Mezzaroma Massimo, inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- al Sig. Bernardini Giuseppe, inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- al Sig. Parri Alberto, inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);
- alla Sig.ra Mezzaroma Valentina, inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Dichiara irricevibile il deferimento a carico del Sig. Cherubini Massimo.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunito il 25 novembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO CARLO PRADA (membro del CdA della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 3056/965 pf14-15 GT/ma del 26.9.2016).

Il Procuratore Federale,

letti gli atti di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 965 pf 14/15 avente a oggetto: “*Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15*”, al cui interno risulta espletata una copiosa attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all'exkursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo, che consta dei controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C. anch'essi richiamati dalla Procura Federale;

viste le dichiarazioni rese dai deferiti e preso atto della richiesta di applicazione della pena ex art. 32 sexies CGS, proposta dai Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada, ratificata nel C.U. del Presidente Federale N. 31/AA del 01/08/16;

constatato che sulla scorta della digressione esposta in deferimento, è emerso che il dissesto finanziario patrimoniale della AC Monza Brianza 1912 Spa è attribuibile ai vari soggetti ivi menzionati, tra i quali risulta individuato anche il Sig. Maurizio Carlo Prada in qualità di membro del CdA dal 20/05/13 al 11/02/14;

preso atto che con C.U. n. 60/AA del 12.09.2016 è stata dichiarata la risoluzione dell'accordo ex art. 32 sexies CGS raggiunto tra la Procura Federale e il Sig. Maurizio Carlo Prada poiché quest'ultimo non ha versato la prescritta ammenda entro il termine perentorio previsto dalla disposizione;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

il Sig. Maurizio Carlo Prada, membro del Consiglio di Amministrazione della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 11.12.2014, per la violazione dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico patrimoniale della Società e, in particolare, per aver omesso di vigilare sull'attività posta in essere dal Presidente Sig. Emery e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto a una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico finanziaria al momento della sua cessazione della carica secondo quanto descritto in deferimento.

Le memorie

IL deferito non depositava memorie a discolta.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione di mesi 13 (mesi) e per l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00), precisando che la inibizione di mesi 1 (uno) era da intendere come sanzione relativa alla omessa ottemperanza nei termini al precedente patteggiamento.

Nessuno compariva per il deferito.

I motivi della decisione

Necessita una breve premessa storica. Il deferito e la Procura Federale raggiungevano una intesa ex art. 32 sexies CGS (patteggiamento), ratificata nel C.U. n. 32/AA del 01.08.2016, che tuttavia non veniva ottemperata dal Sig. Prada nei prescritti termini perentori, per cui il C.U. n. 60/AA del 12.09.2016 ha sancito la sua definitiva risoluzione. In epoca successiva alla pubblicazione del secondo C.U. (60/AA del 12.09.2016), il Sig. Prada ha ugualmente versato la concordata ammenda di € 2.000,00, adducendo quale giustificazione la misconoscenza dell'Ordinamento sportivo che non gli aveva consentito di apprendere tempestivamente la ratifica dell'accordo, che il deferito presumeva fosse comunicata direttamente con Raccomandata o PEC. Osserva in proposito il Tribunale che il patteggiamento non può ritenersi legittimamente onorato ex art. 32 sexies CGS in quanto l'ammenda di € 2.000,00 è stata versata soltanto in data 03.10.2016, cioè fuori dal prescritto termine perentorio di trenta giorni.

Preso quindi atto della intervenuta risoluzione, la Procura Federale ha nuovamente deferito il Sig. Maurizio Carlo Prada per le violazioni amministrative trascritte in deferimento, che constano dell'esauritivo quadro riferito alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare N. 965 pf 14/15 avente a oggetto: "Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), Sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15", al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all'exkursus patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla CO.VI.SO.C., anch'essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale. Infatti risulta ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento siano state attuate condotte che a prescindere dal loro rilievo sul piano giurisdizionale ordinario, si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con il

dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Monza Brianza fu gestita dagli amministratori e preposti, tra i quali è annoverato il Sig. Prada per le funzioni descritte in deferimento, secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della CO.VI.SO.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione all'odierno procedimento. Conseguente che tutte le risultanze in atti, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle azioni ascritte che determinano la violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità, tutelati dall'Ordinamento sportivo. In tal senso si conviene con la specifica motivazione di accusa svolta dalla Procura Federale in quanto il Sig. Maurizio Carlo Prada, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 11.12.2014, si è reso colpevole della violazione dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico patrimoniale della Società e, in particolare, per aver omesso di vigilare sull'attività posta in essere dal Presidente Sig. Emery e per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto a una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico finanziaria al momento della sua cessazione della carica. Il Tribunale conferma quindi le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, ritenendo il prevenuto responsabile delle violazioni, convenendo anche con la minima maggiorazione di mesi 1 (uno) di inibizione per l'omesso versamento nei prescritti termini dell'ammenda oggetto del patteggiamento.

Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Maurizio Carlo Prada: mesi 13 (tredici) di inibizione ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda per le ragioni rassegnate nella parte motiva. La somma di € 2.000,00 (Euro duemila/00) oggetto dell'ammenda è da considerare già versata.

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERRE JANVIER MBOCK, MARCO PONTRELLI e PANGRAZIO DI PIERO – (Fallimento Unione Triestina 20112 SSD ARL) - (nota n. 2872/743 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento e della convocazione alla odierna riunione, relativamente alla posizione del Sig. Pierre Janvier Mbock;

vista la non opposizione della Procura Federale;

dispone lo stralcio della posizione del Sig. Pierre Janvier Mbock e rimette i relativi atti alla Procura Federale;

Con riferimento alle posizioni dei Sig.ri Marco Pontrelli e Pangrazio Di Piero, si riserva la decisione e dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

Pubblicato in Roma il 30 novembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio